W.2009-avviso contribuenti.Ici

COMUNE DI TOLFA

(Provincia di Roma)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO PER L'ANNO 2009

ALIQUOTE ANNO 2009:

- ORDINARIA 7,00 per mille;
- ABITAZIONE PRINCIPALE 4,80 per mille;
- ALTRI FABBRICATI 7,00 per mille;
- AREE FABBRICABILI 7,00 per mille;
- TERRENI AGRICOLI ESENTI;

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI ASSIMILATI:

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, ha escluso dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come considerata dal D.Lgs. n. 504/1992, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente.

Pertanto, l'esclusione riguarda anche una pertinenza(*) e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti(**)

(*) Si considera facente parte dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritto in catasto, **un solo immobile pertinenziale di categoria C02 o C06 (art. 5 del regolamento comunale).**

Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2010, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l'ufficio ICI.

Sono esonerati dal suddetto onere di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga autocertificazione per l'anno d'imposta 2007 0 2008, a condizione che perduri nel 2009 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati.

(**) Si considera abitazione principale, anche quella/e concessa/e dal soggetto passivo in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, a condizione che la utilizzino come dimora abituale, intendendosi per tale la residenza anagrafica; (art. 5 del regolamento comunale).

Necessita presentare, entro il termine di pagamento della prima rata ICI per l'anno 2010, autocertificazione su apposito modello, da ritirarsi presso l'ufficio ICI.

Sono esonerati dal suddetto onere di dichiarazione i contribuenti che hanno già presentato analoga autocertificazione per l'anno d'imposta 2007 o 2008, a condizione che perduri nel 2009 il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio e non si siano verificate variazioni dei dati dichiarati.

Nel caso di perdita, nel corso dell'anno 2009, dei requisiti richiesti per la fruizione delle agevolazioni, necessita presentare la cessazione delle stesse, entro il termine di pagamento dell'acconto ICI per l'anno 2010, su apposito modello da ritirarsi presso l'Ufficio ICI.

Qualora la cessazione delle agevolazione sia avvenuta nel corso dell'anno 2008, la dichiarazione di cessazione, redatta su apposito modello da ritirarsi presso l'Ufficio ICI, dovrà essere presentata entro il termine di pagamento dell'acconto ICI per l'anno 2009.

L'esclusione dall'I.C.I. non riguarda le abitazioni principali di categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi storici), nonché le abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero non locate, che continuano quindi ad essere soggette all' I.C.I. con l'aliquota ridotta e alle quali spetta la detrazione ordinaria di € 103,29.

CHI DEVE PAGARE.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili e/o di aree fabbricabili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sugli stessi (il c.d. nudo proprietario non è soggetto all'imposta), anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività. Sono inoltre soggetti passivi dell'imposta coloro (locatario-utilizzatore o concessionario) che detengono l'immobile in locazione finanziaria (leasing) o concessione su area demaniale.

MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Si paga in due rate o, facoltativamente, in unica soluzione:

I. **dal 1° giugno al 16 giugno 2009 l'acconto**, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2008, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2008 (riportate in fondo al presente avviso), ovvero l'intero importo dovuto per l'anno 2009, ove si scelga di pagare in unica soluzione. In quest'ultimo caso è necessario applicare le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2009 (riportate all'inizio del presente avviso) e barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte sul bollettino di versamento;

II. **dal 1° al 16 dicembre 2009 il saldo**, pari alla differenza tra l'imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno 2009 (riportate all'inizio del presente avviso) e quella pagata in acconto.

2. Si paga compilando l'apposito bollettino di conto corrente postale n. **88700802** intestato a: **EQUITALIA GERIT SPA TOLFA – RM – I.C.I.** ed effettuando il relativo versamento presso qualsiasi ufficio postale, oppure presso il concessionario, oppure presso gli istituti di credito convenzionati con il concessionario, è inoltre possibile eseguire i versamenti tramite il modello F24 sezione ICI ed al tributi locali.

3. Non si è tenuti al pagamento se l'ICI dovuta per l'anno 2009 è inferiore ad €. 2,066.

CALCOLO DELL' IMPOSTA DA VERSARE.

1. Una volta determinata la base imponibile del fabbricato [rendita catastale o presunta, risultante al 1° gennaio dell'anno in corso, moltiplicata per il relativo coefficiente, 100 (categorie catastali A, B, C, escluse A10 e C1), 50 (categorie catastali A10 e D, esclusi i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese) o 34 (categoria catastale C1)] o dell'area fabbricabile (valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno in corso), l'imposta si determina applicando l'aliquota prevista per la specifica tipologia e sottraendo, ove ricorra il caso, la detrazione, riconosciuta dal Comune, spettante per l'abitazione principale non escluse dal pagamento (A/1, A/8, A/9).

Si ricorda, che a partire dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali dei fabbricati, ai fini del calcolo ICI, vanno rivalutate del 5%. La rivalutazione va effettuata una sola volta.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere riferito unicamente al totale dell'importo da pagare (e non all'imposta dovuta per le singole fattispecie: terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale e altri fabbricati).

COME SUDDIVIDERE L' IMPOSTA TRA PIÙ PROPRIETARI O PER PERIODO DI POSSESSO.

a. per suddividere l'imposta in base alla quota di possesso, ciascun contribuente deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista per il suo caso, e successivamente calcolare l'importo dovuto in rapporto alla quota posseduta;

b. per suddividere invece l'imposta in base al periodo di possesso, il contribuente deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, e poi dividere per dodici e moltiplicare per il numero dei mesi di possesso dell'immobile.

DENUNCE DI VARIAZIONE.

L' articolo 37 comma 53, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizioni dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione in questione comporta che non dove essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997 n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette variazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni.

ALCUNI CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ICI

a. Gli immobili godono di riduzioni dell'imposta, come ad esempio:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;

b. Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI, come ad esempio:

- immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007;
c. l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
d. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
e. l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
f. l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
g. l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
h. unità immobiliare che ha smesso di essere adibita ad abitazione principale dal proprietario o viceversa;
i. l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
l. l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
m. l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
n. l'immobile è stato oggetto di vendita/acquisto all'asta giudiziaria;

Il termine di presentazione è lo stesso previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, che risulta, ad oggi, essere il seguente:
- **30 giugno 2009** se la presentazione della dichiarazione dei redditi viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- **30 settembre 2009** se la presentazione della dichiarazione dei redditi viene effettuata in via telematica. In questo caso devesi apporre, sulla dichiarazione ICI, apposita annotazione circa la modalità di presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi (mod. Unico 2009). In mancanza di annotazione la dichiarazione ICI sarà considerata come presentata oltre i termini previsti.
La presentazione, in doppia copia (originale per il comune, copia per l'elaborazione meccanografica) può avvenire tramite consegna a mano, a fronte della quale il Comune, anche se non richiesto dal contribuente, deve rilasciare ricevuta, oppure spedendola al Comune di Tolfa - Piazza Vittorio Veneto, 12 - 00059 Tolfa (RM), a mezzo di raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento), in busta sulla quale deve essere indicato "Imposta Comunale sugli Immobili – dichiarazione per l'anno 2008".
Le variazioni intervenute nell'anno corrente (2009) andranno invece presentate nel prossimo anno (2010).

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008.
Il Comune di Tolfa ha stabilito per l'Imposta Comunale sugli Immobili relativamente all'anno 2008:
1. le seguenti aliquote:

- ORDINARIA	7,00 per mille;	
- ABITAZIONE PRINCIPALE	4,80 per mille;	
- ALTRI FABBRICATI	7,00 per mille;	
- AREE FABBRICABILI	7,00 per mille;	
- TERRENI AGRICOLI	ESENTI;	

2. le seguenti detrazioni:

- ABITAZIONE PRINCIPALE	FISSA	€. 103,29;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
f.to Franco Morra